

Aperture testuali. Incisi e parentesi nei testi normativi svizzeri

Solitamente l'uso della parentesi non crea grossi problemi di redazione o di traduzione ed è anche raro che se ne parli specificamente in corsi, seminari o convegni. Tuttavia, come per gli altri segni di punteggiatura, se si analizza l'incidenza della parentesi nell'economia semantica dei testi normativi, si scoprono aspetti interessanti e inaspettati.

Innanzitutto, a prima vista, una incompatibilità di principio: il testo normativo e la parentesi sembrano difficilmente poter convivere armoniosamente. Che lo si consideri quale messaggio che esplicita tutti i suoi nessi logici per pilotare rigorosamente la sua interpretazione, secondo la prospettiva tassonomica descritta da Sabatini rigidità / esplicitezza – flessibilità / implicitezza¹, oppure sotto il profilo della logica deontica quale universo della verità deontica posta in atto e «realizzata» dal performativo *thetico* del verbo che lo informa («decreta»)² oppure ancora nell'ottica dell'analisi testuale come modello ideale di testo chiuso e immutabile³, l'atto normativo ha una struttura rigida, dettagliatamente codificata e non tollera elementi superflui (espletivi) che potrebbero incidere sulla sua coerenza logica né può accogliere aperture parentetiche che rischiano di defocalizzare il centro semantico del disposto, relativizzare il dettato o comunque lacerare il tessuto edittale dell'articolato.

Nell'economia semantica generale di un testo la parentesi esplica infatti tre effetti macroscopici:

- inserisce un elemento incidentale all'interno del testo, un elemento non indispensabile, tanto è vero che «le parentesi e il loro contenuto dovrebbero poter essere eliminate senza compromettere la costruzione del periodo»⁴;
- interrompe il filo logico del discorso, apre incisi che lacerano la coerenza testuale, un po' come i tagli nelle tele di Lucio Fontana;
- moltiplica le voci del testo, creando livelli gerarchici nuovi nell'architettura del testo e arricchendo le prospettive di focalizzazione; l'informazione principale non viene modificata, ma lo scrivente esprime il suo atteggiamento sul valore di verità di quanto è enunciato, sicché in qualche modo il testo si trova collocato in una nuova prospettiva, un po' come l'*epoché* dei fenomenologi (la

¹ Cioè «rendere esplicite tutte le relazioni argomentali che caratterizzano la semantica del verbo e quindi vincolare al massimo l'interpretazione del senso della struttura che fa capo ad esso», FRANCESCO SABATINI, «Rigidità-esplicitezza vs elasticità-implicitezza: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi», in IDEM, *L'italiano nel mondo moderno*, Liguori editore, Napoli 2011, vol. II p. 201.

² AMEDEO G. CONTE ...

³ Per cui RAFFAELE SIMONE, *La Terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo*, Laterza, Roma-Bari 2006.

⁴ ROBERTO LESINA, *Il nuovo manuale di stile*, Zanichelli, Bologna 194, p. 120.

sospensione del giudizio per mettere tra parentesi il mondo affinché lo si possa considerare sotto un'altra angolatura) o come i monumenti impacchettati di Christo Vladimirov Yavachev.

Questi tre effetti, appunto, poco si conciliano con la rigidità e la struttura altamente formale del testo normativo, un testo nel quale ogni elemento grafico ha una precisa funzione dettata o

- dalle convenzioni formali che ne regolano la stesura o
- dalla finalità normativa generale.

In realtà, nel testo normativo non vi è posto per altre prospettive testuali o per enunciati metatestuali al di fuori dell'universo deontico posto in essere dalle disposizioni. L'unico spazio devoluto a una descrizione metatestuale dello statuto di verità del testo è l'ingresso,

**Legge federale
sulla protezione dei dati
(LPD)
del 19 giugno 1992**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 1988,*

decreta:

in cui si precisa l'autorità che emana l'atto, si menzionano le basi giuridiche su cui poggia la normativa, gli eventuali materiali, e poi si enuncia il verbo ("decreta", "ordina", "emana il seguente regolamento"), verbo *performativo thetico* in quanto pone in essere la verità deontica di quanto segue.

«Porre in essere la verità deontica» significa che grazie al performativo thetico del verbo che regge tutto il testo, le disposizioni dell'articolato assumono valore deontico, esprimono dunque un obbligo, anche se sono formulate in modo descrittivo. Disposizioni come ad esempio:

La Confederazione versa un contributo per ...

L'autore che ha agito intenzionalmente è punito con la pena detentiva ...

L'ufficio informa il Ministero pubblico circa i fatti ...

Non descrivono affatto una situazione, bensì formulano un *dovere*, descrivono ciò che deve essere, ossia descrivono ciò che è deonticamente vero.

Ma non basta. Grazie alla forza performativa del verbo che le regge, le disposizioni modificano la realtà su cui vertono, hanno valenza costitutiva. Si consideri ad esempio disposizioni come le seguenti:

Le lingue ufficiali della Confederazione sono ...

La legge del ... è abrogata.

La presente legge entra in vigore il ...

Alla luce di queste osservazioni, si capisce forse meglio che in questo universo monodimensionale e compatto della norma di diritto, dotato peraltro di una struttura rigida e codificata nei minimi dettagli, non c'è spazio per elementi superflui (espletivi) che potrebbero incidere sulla sua coerenza logica né per aperture parentetiche che rischierebbero di defocalizzare⁵ il centro semantico del disposto, relativizzarne il dettato o comunque lacerare il tessuto editto dell'articolato.

Ciononostante, i testi normativi si servono di parentesi e se ne servono anche in modo copioso. Nel presente intervento si cercherà di sciogliere tale contraddizione, cioè di spiegare in che modo la parentesi riesca a attecchire anche in un ambiente a priori ostile, poco propenso ad accoglierla, come un disposto normativo. Si vedrà in particolare che se il testo normativo tollera la parentesi, lo fa a condizione di assegnarle precise funzioni ad esclusione di altre valenze pur caratteristiche di questo segno d'interpunzione. Si vedrà inoltre che nel testo normativo la parentesi assume funzioni nuove rispetto a quelle note e studiate nell'uso testuale della scrittura funzionale o letteraria.

Premetto che nella presente analisi non consideriamo le numerose parentesi informative che figurano nei testi della Raccolta sistematica del diritto federale; sono parentesi introdotte posteriormente e inerenti sostanzialmente al processo di consolidamento dei testi, cioè all'integrazione di informazioni relative alle modifiche subite dal testo originario nel corso del tempo.

Rinunciamo pure ad esaminare, ma ci sembra importante segnalarlo perché sottolinea la coscienza da parte del legislatore dell'importanza della parentesi nell'organizzazione dell'informazione, le parentesi imposte espressamente, cioè quelle che il legislatore obbliga a usare. In alcuni ambiti infatti (contabilità, derrate alimentari, medicinali ecc.) il legislatore prescrive come debbono essere presentate determinate informazioni e disciplina talvolta anche l'uso delle parentesi.

⁵ «Parenthetische Konstruktionen externalisieren präsprachliche metakognitive Aktivitäten und repräsentieren defokussierte Sequenzen; diese Bestimmung gilt für alle parenthetische Konstruktionen», MARTINA LAMPERT, *Die Parenthetische Konstruktion als textuelle Strategie: Zur kognitiven und kommunikativen Basis einer Grammatischen Kategorie*, Verlag Otto Sagner, München 1992, p. 135.

Es.

**Ordinanza del DFI
sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi,
gazose) (817.022.111)**

Sezione 3: Caratterizzazione

Art. 34

¹ Oltre alle indicazioni ai sensi dell'articolo 2 OCDerr devono figurare:

[...]

2. per i prodotti con un tenore di caffeina superiore a 150 mg/l: la menzione «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento»; la menzione deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica seguita, **tra parentesi,**

dall'indicazione del tenore di caffeina in mg per 100 ml;

[...]

1. Titolo abbreviato

Una prima funzione importante la troviamo nel titolo degli atti normativi; nel microsistema testuale «titolo» la parentesi invece di introdurre un'informazione secondaria o trascurabile racchiude l'essenza del titolo, cioè il titolo abbreviato che sarà poi il titolo con il quale l'atto in questione dovrà essere citato, *sempre*. Volendo essere coerenti con la funzione semantica solitamente attribuita alla parentesi, occorrerebbe porre tra parentesi piuttosto il titolo esteso, perché è in fondo quello che conta meno, meno usato e a rigori mai citato.

Si ha dunque nel titolo degli atti normativi un rovesciamento della logica semantica della parentesi, nel senso che quanto è più importante viene posto tra parentesi (mentre solitamente avviene il contrario). Un'illustrazione di tale fenomeno, cioè il fatto che il titolo abbreviato non è solo un titolo meno lungo, ma ha la vocazione (o dovrebbe avere la vocazione) di essere anche il titolo più pregnante, icastico, l'abbiamo nel seguente esempio:

**Legge federale
sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)**

Si nota appunto che per formare il titolo abbreviato non ci si è limitati ad accorciare quello esteso o a riunire alcuni suoi elementi (\neq Legge sulle raccolte e il Foglio), ma se ne è in un certo senso distillata l'essenza, il significato vero e proprio e questo significato è, paradossalmente, consegnato in una sede parentetica. La particolarità della parentesi, solitamente, come noto, è il fatto di poterla eliminare (insieme al suo contenuto) senza che questo incida troppo sul resto del testo; è anche un indice della sua espletività. Nel caso del titolo, invece, non possiamo elidere il contenuto della parentesi, perché così facendo perderemmo un elemento centrale del titolo e di tutto il testo.

2. Definizioni

Un'altra funzione tecnica forte è quella definitoria. Dico *tecnica e forte* perché l'uso della parentesi crea anche vincoli per la redazione, nel senso preciso che quanto è stato posto tra parentesi, quanto è stato definito, va obbligatoriamente ripreso nel seguito del testo. Anche in questo caso, si può notare che la parentesi non fornisce un'informazione aggiuntiva di cui in fondo si potrebbe fare a meno, ma è uno strumento grafico indispensabile per introdurre un elemento estraneo del testo, estraneo in quanto il suo significato non è immediatamente riconoscibile dal lettore. È pure importante notare che queste parentesi non sono incisi – con magari funzione esplicativa – ma servono appunto per definire un termine che sarà poi usato, anzi che *dovrà obbligatoriamente* essere usato – sottolineo l'importanza di questo obbligo –, nel resto del testo. Né hanno funzione anaforica, non rimandano a un concetto noto al lettore, ma sono proprio di natura tecnica.

Questa funzione può servire per introdurre sigle, denominazioni abbreviate, termini tecnici (o tecnicizzati) e altre designazioni che sono riprese nel resto del testo. Essendo una funzione tecnica, non necessita di esplicitazione, ma si svolge *tacitamente*, ossia contrariamente a quanto capita solitamente, non occorre scrivere «qui di seguito detto» ecc. Occorre distinguere tra:

Funzione definitoria stricto sensu:

Es. **LParl** art. 74 cpv. 1 e 2

¹ Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia su un disegno di atto legislativo (dibattito di entrata in materia).

² Se decide l'entrata in materia, delibera sul disegno di legge articolo per articolo (deliberazione di dettaglio).

Funzione definitoria semplificante (intr. denominazione abbreviata):

Es. **LFOSTRA** art. 1

Art. 1 Fondo

¹ Il Fondo per il finanziamento della strade nazionali e del traffico d'agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

La funzione semplificante non va sottovalutata nell'ottica della comprensibilità dei testi normativi; a volte il fatto di poter creare una dominazione abbreviata permette di snellire le frasi o comunque di non appesantirle oltre misura con espressioni molto articolate.

Es. **Ordinanza 3 sull'asilo** (RS142.314), art. 6b

Art. 6b Comunicazione di dati a uno Stato Dublino

¹ Nel quadro dell'applicazione degli Accordi d'associazione alla normativa di Dublino, prima del trasferimento di un richiedente l'asilo nel competente Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), la SEM comunica a detto Stato i seguenti dati: ...

Funzione definitoria formale (intr. di sigle): serve principalmente per introdurre nel testo le sigle di atti normativi oppure di unità organizzative.

Es. **Ordinanza sullo stato civile** (RS 211.112.2)

Ingresso:

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale, articolo 6a capoverso 1 del Codice civile (CC);
visto l'articolo 8 della legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omolesuali (LUD),

ordina:

Art. 1 Circondari dello stato civile

³ I circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di più Cantoni. I Cantoni interessati, d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC), prendono i necessari accordi.

⁴ I Cantoni informano l'UFSC prima di modificare un circondario dello stato civile.

Trattandosi, come abbiamo precisato, di una funzione tecnica che si svolge tacitamente, senza alcun commento metatestuale, è sempre importante collocare correttamente le parentesi, segnatamente accanto all'espressione a cui si riferisce, pena l'ambiguità, come nell'esempio seguente:

Legge sull'IVA

Art. 22 cpv. 1

¹ Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all'imposta prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente (**opzione**). Se non è possibile indicare chiaramente l'imposta, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'AFC.

² L'opzione è esclusa per: [...]

¹ Die steuerpflichtige Person kann unter Vorbehalt von Absatz 2 durch offenes Ausweisen der Steuer jede von der Steuer ausgenommene Leistung versteuern (**Option**). Ist ein offenes Ausweisen der Steuer nicht möglich, so ist der ESTV die Ausübung der Option mitzuteilen.

¹ Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (**option**) pour autant qu'il l'indique clairement. Si l'assujetti ne peut pas indiquer l'impôt, il doit annoncer l'exercice de l'option à l'AFC.

3. Rimandi

Un altro ruolo tecnico importante la parentesi lo svolge per i rimandi. Si distinguono principalmente:

- i rimandi espliciti;
- i rimandi parentetici;
- i rimandi impliciti, o taciti.

I rimandi taciti non ci interessano in questa sede e sono per certi versi una costante dei testi normativi, cioè tipici di un ordinamento giuridico in cui occorre garantire la coerenza tra un disposto e l'altro e dove, di conseguenza, quando in un testo si parla ad esempio di «capacità giuridica» o di «filiazione» si rimanda tacitamente al CC dove tali concetti sono definiti. Ricordo, tra parentesi!, che i rimandi taciti sono una delle categorie di vincoli più insidiose da considerare nella traduzione, appunto perché nascosti, ma un vincolo oggi più facilmente individuabile che in passato grazie agli strumenti informatici di aiuto alla traduzione.

Quando invece si vuole rinviare espressamente a un'altra disposizione, nello stesso testo o in un altro, si ha la possibilità di farlo per esteso oppure con la parentesi, ma solitamente il rinvio parentetico – in linea appunto con lo statuto della parentesi – ha principalmente una finalità informativa, di facilitazione della comprensione, per questo si parla anche di rimando di comodità («Komfortverweise»), mentre l'altro è di natura più vincolante.

Es.

LF sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)**Art. 22** cpv. 1

¹ Il tribunale competente è quello designato **negli articoli 31-37** del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) o quello di residenza dell'imputato.

E non:

¹ Il tribunale competente è quello designato nel Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) **(art. 31-37)** o quello di residenza dell'imputato.

Procedura penale militare (RS 322.1)

Art. 73i Intervento in occasione del perseguimento di reati contro la legge sugli stupefacenti

L'agente infiltrato che agisce nell'ambito di un'inchiesta mascherata approvata non è punibile **secondo gli articoli 19 e 20-22** della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti.

E non:

L'agente infiltrato che agisce nell'ambito di un'inchiesta mascherata approvata non è punibile secondo la legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti **(art. 19 e 20-22)**.

Nei rimandi meramente informativi si distinguono quelli *anaforici*, generalmente situati nelle disposizioni del diritto penale accessorio o nelle disposizioni che precisano le competenze per l'esecuzione, da quelli *cataforici*, generalmente inseriti quando si usa un concetto non ancora definito nell'atto:

Es.

Anaforico:

LF sui prodotti da costruzione (RS 933.0)

Art. 35 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Il Consiglio federale può delegare all'UFCL l'emanazione di norme amministrative e tecniche.

³ Previa consultazione della SECO e della Commissione federale dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale può anche incaricare l'UFCL di designare gli atti normativi dell'UE che contengono le prescrizioni tecniche interessate. Ciò vale segnatamente per gli atti normativi che:

- a. stabiliscono le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili **(art. 6 cpv. 1)**;

- b. prevedono la fissazione di classi di prestazione o la classificazione riferita ai prodotti in determinati livelli o classi di prestazione (art. 7 cpv. 1 lett. a e b); [...]

Cataforico:

LF sui prodotti da costruzione

Art. 14 Designazione dei documenti per la valutazione europea

¹ Previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione federale dei prodotti da costruzione (art. 30), l'UFCL designa i documenti per la valutazione europea atti a servire da base per il rilascio della valutazione tecnica europea da parte di un organismo di valutazione tecnica.

Intertestuale:

Ordinanza sui diritti politici

Art. 8b cpv. 2

Art. 8b Contenuto e firma della proposta di candidatura

¹ Le proposte di candidatura devono almeno contenere le indicazioni corrispondenti a quelle del modulo modello (allegato 3a).

² Firmando la proposta di candidatura (art. 24 cpv. 1 LDP), i candidati aventi domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 22 cpv. 3 LDP).

Benché siano definiti appunto rimandi di comodità, questi rimandi parentetici non sono privi d'importanza, principalmente per due ragioni:

- contribuiscono alla consistenza e coerenza dei testi e all'uniformità dell'ordinamento giuridico e pertanto alla comprensione delle disposizioni⁶;
- incidono sull'interpretazione della disposizione, perché delimitano univocamente l'estensione di un concetto.

In una sentenza del 2012, la seconda Corte di diritto civile del TF dovendo chiarire se l'eccezione alla sospensione dei termini sia applicabile anche alle decisioni prese al termine di una procedura sommaria si è chiesto, tra l'altro, perché un rimando parentetico figurante nell'avamprogetto di CPC era stato tolto nel testo successivo in entrato in vigore:

⁶ Cfr. S. HÖFLER, «Die Redaktion von Verweisen unter dem Aspekt der Verständlichkeit», in *LeGes* 2015/2, pp. ...

Avamprogetto CPC del giugno 2003

Art. 138 Sospensione dei termini

- ¹ I termini stabiliti dalla legge o fissati dal tribunale non decorrono:
- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
 - b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
 - c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
- ² Queste disposizioni non valgono per:
- a. la procedura di conciliazione (art. 191 segg.);
 - b. la procedura sommaria (art. 258 segg.);
 - c. le procedure dichiarate urgenti (art. 122).
- ³ Le parti sono rese attente a riguardo delle eccezioni alla sospensione dei termini.

CPC del 19 dicembre 2008

Art. 145 Sospensione dei termini

- ¹ I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
 - b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
 - c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
- ² Questa sospensione dei termini non vale per:
- a. la procedura di conciliazione;
 - b. la procedura sommaria.
- ³ Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
- ⁴ Sono fatte salve le disposizioni della LEF sulle ferie e sospensioni.

Da questa rapida rassegna (titolo abbreviato, definizioni, rimandi) si capisce che la parentesi nei testi normativi non ha tanto la funzione di un inciso ma svolge un importante ruolo tecnico di semplificazione, di interconnessione e di facilitazione della comprensione, sia a livello intratestuale che intertestuale.

4. Casi problematici

Questi differenti usi – con alcune variazioni – delle parentesi sono rigorosamente disciplinati nelle *Direttive di tecnica legislativa* e di per sé dovrebbero esaurire le possibilità di ricorrere alle parentesi nei testi normativi. Così recitano del resto le nostre *Istruzioni della Cancelleria federale del 16 settembre 2003 per la redazione dei testi ufficiali in italiano* (p. 37):

«Negli atti normativi le parentesi sono in linea di massima **ammesse soltanto** per i rimandi e per introdurre definizioni, denominazioni abbreviate o abbreviazioni».

Più categorica anzi l'edizione del 2008 delle *Schreibweisungen* della CaF (n. 249):

In Erlassen werden Klammern **nur** eingesetzt für:

- a) Klammerndefinitionen
- b) Klammernverweise
- c) Artikelinverweise (rimandi contenuti nella rubrica)⁷

Da allora la casistica dell'uso delle parentesi nei testi normativi si è arricchita, con esiti non sempre felici. Il fatto di introdurre altri usi oltre a quelli limitati e «classici» è problematico soprattutto perché, come abbiamo osservato, nei testi normativi il ruolo esatto della parentesi non viene esplicitato, è tacito, per cui non è sempre chiaro quale significato occorre assegnare al contenuto di una parentesi.

Si considerino queste parentesi:

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *infrastruttura del mercato finanziario*:
 1. una borsa (art. 26 cpv. 2),
 2. un sistema multilaterale di negoziazione (art. 26 cpv. 3),
 3. una controparte centrale (art. 48),
 4. un depositario centrale (art. 61),
 5. un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 74),
 6. un sistema di pagamento (art. 81);
- b. *valori mobiliari*: le cartevalori standard che possono essere diffuse in vasta scala sul mercato, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili;
- c. *derivati od operazioni in derivati*: i contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori di base e che non costituiscono un'operazione di cassa;
- d. *partecipante*: ogni persona che ricorre direttamente ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario;
- e. *partecipante indiretto*: ogni persona che ricorre indirettamente, attraverso un partecipante, ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario;
- f. *quotazione*: l'ammissione di un valore mobiliare al commercio presso una borsa secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificate le esigenze poste dalla borsa agli emittenti e ai valori mobiliari;
- g. *compensazione («clearing»)*: le fasi di elaborazione situate tra la conclusione e il regolamento di un'operazione, in particolare:
 1. il rilevamento, la riconciliazione e la conferma dei dati della transazione,
 2. l'assunzione degli impegni da parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi,
 3. la compensazione di operazioni («netting»),
 4. la riconciliazione e la conferma dei pagamenti da effettuare e dei trasferimenti di valori mobiliari;
- h. *regolamento («settlement»)*: l'adempimento degli obblighi assunti al momento della conclusione dell'operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento di valori mobiliari;
- i. *offerte pubbliche di acquisto*: le offerte di acquisto o permuta di azioni, di buoni di partecipazione o godimento o di altri titoli di partecipazione (**titoli di partecipazione**) rivolte pubblicamente ai portatori di azioni o di altri titoli di partecipazione;
- j. *informazioni privilegiate*: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera.

⁷ Anche RODOLFO PAGANO nel suo manuale di legistica precisa che la parentesi ha nei testi normativi un uso molto limitato, cfr. *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Giuffrè, Milano 2004, p. 136

A parte le parentesi di rimando cataforico presenti nella lettera a) abbiamo qui una parentesi definitoria (lett. i) mescolata con altre tre parentesi di rettifica terminologica, il che pone i seguenti problemi:

1. non è chiaro il valore da attribuire ai termini inglesi tra parentesi e neppure a quelli italiani che dovrebbero rappresentare il loro equivalente. Tocchiamo qui con mano gli effetti della supremazia dell'inglese nei linguaggi settoriali e della conseguente imprecisione, inconsistenza delle altre lingue quando si tratta di denominare univocamente una realtà. Il termine inglese qui conferisce alla disposizione l'univocità che l'italiano non riesce ad assicurare. Secondo la logica delle parentesi definitorie, nel resto della legge si dovrebbe usare soltanto il termine inglese, ma non è il caso, mentre lo è per il contenuto della parentesi alla lettera i;
2. non è dato sapere poi che cosa avverrà di questi termini inglesi nelle ordinanze e negli altri testi che deriveranno dalla legge, ma si può presumere che la concorrenza sarà spietata e che a medio o lungo termine per scrupolo di precisione si tenderà ad avvalersi dell'inglese;
3. si assiste poi qui, ancora una volta, ad un capovolgimento del rango di importanza tra il contenuto della parentesi e le parole circostanti: quanto figura tra parentesi serve a conferire al significato della disposizione un'univocità che le parole circostanti non riescono a garantire, o almeno, questo è il senso che si evince dalle disposizioni. Un altro effetto indiretto della parentesi è di screditare l'autorità del termine italiano, lasciando intendere che di per sé in italiano si possa usare anche un altro termine dal momento che il referente è «fissato» dal termine inglese;
4. questo capovolgimento è confermato se si osserva la traiettoria di alcuni termini inglesi, ad es. «audit», i quali dopo un periodo di anticamera dell'ufficialità – ossia tra parentesi – hanno fatto la loro entrata nei testi ufficiali. Quindi, la parentesi può officiosamente fungere anche da «camera di equilibrio», «chiusa d'aria» (airlock), anticamera dell'ufficialità, una sorta di limbo nel quale determinati termini sostano per un certo periodo prima di poter entrare di pieno diritto nel corpo del testo normativo.

Vedete dunque che anche a un livello tutto sommato formale e convenzionale come quello delle parentesi si manifestano gli effetti di un problema linguistico importante come quello degli anglicismi, su cui evidentemente non mi soffermo ma che assume viepiù importanza – e problematicità – sia per la redazione legislativa sia nell'ambito della politica scolastica e universitaria (rimando a questo proposito agli atti di un convegno dell'Accademia della Crusca tenutosi nel febbraio di quest'anno proprio su «La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi»).

4.1 Altri casi

Vi sono poi altri casi problematici nei quali l'uso della parentesi senza relativo commento pone problemi interpretativi. Si consideri l'esempio seguente:

**Ordinanza dell'Assemblea federale
relativa alla legge sul Parlamento
e all'amministrazione parlamentare
(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)**

Modifica del 19 giugno 2015

Art. 16d Analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso
o sospetto di abuso

⁴ L'incaricato della sicurezza dell'Assemblea federale incarica i Servizi del Parlamento (**gestore**) di procedere a un'analisi nominale di dati amministrati o non amministrati concernenti la persona interessata.

In questo caso non è affatto chiaro quale sia il senso da attribuire all'inciso:

- denominazione abbreviata da usare nel resto del testo (no);
- specificazione del ruolo, "che fungono da gestore"?
- specificazione del servizio interessato all'interno dei Servizi del Parlamento, "segnatamente il gestore" (poco probabile);
- ...

Solitamente in casi come questo la parentesi dovrebbe apportare un supplemento d'informazione, una precisazione, un aumento di informazione; constatiamo invece che in tal caso crea soltanto confusione e ambiguità.

In realtà, soltanto collocando la disposizione nel contesto della sezione in cui figura (Sezione 8: Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica) si può interpretare correttamente il contenuto della parentesi, che rimanda tacitamente alla definizione di «gestore» (di un'infrastruttura informatica) contenuta nell'ordinanza del 22 febbraio 2012 sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione (RS 172.010.442):

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. dati amministrati: dati personali che sono registrati e regolarmente utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;

- b. dati non amministrati: dati personali che sono registrati, ma non utilizzati, analizzati o volontariamente eliminati, o per lo meno non regolarmente, nell'ambito dell'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione;
- c. **gestore**: servizio incaricato della gestione tecnica dell'infrastruttura elettronica della Confederazione.

Si sarebbe dovuto però esplicitare questo nesso, scrivendo ad es.

... (gestore ai sensi dell'ordinanza ...)

Si parlava prima dei rimandi taciti, vediamo qui che la parentesi serve anche a questo scopo.

È praticamente assente, salvo qualche rara eccezione, l'uso della parentesi per introdurre incisi, siano questi a funzione esplicativa, divagante, valutativa, metalinguistica ecc. Questo spiega, in parte, l'assenza completa della lineetta (o trattino lungo) nei testi normativi. In più di 20 anni di familiarità con testi normativi posso dire di conoscere un solo esempio, sorta di *hapax*, di uso del trattino lungo nella legislazione svizzera per introdurre un inciso e per concludere questa mia relazione volevo appunto proporvelo tra i *rariora et mirabilia* della storia della nostra legislazione:

Costituzione della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874

Capitolo III: Revisione della Costituzione federale

Art. 120 cpv. 1

¹ Quando una sezione dell'Assemblea federale decide la riforma e l'altra non vi acconsente, oppure quando cinquantamila cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano la riforma della Costituzione federale, si nell'uno che nell'altro caso, la questione – «se la riforma abbia o no ad aver luogo» – deve sottoporsi alla votazione del Popolo svizzero.

¹ Wenn eine Abteilung der Bundesversammlung die Totalrevision beschliesst und die andere nicht zustimmt, oder wenn fünfzigtausend stimmberechtigte Schweizerbürger die Totalrevision der Bundesverfassung verlangen, so muss in einem wie im andern Falle die Frage, ob eine solche stattfinden soll oder nicht, dem schweizerischen Volke zur Abstimmung vorgelegt werden.

¹ Lorsqu'une section de l'Assemblée fédérale décrète la révision totale de la constitution fédérale et que l'autre section n'y consent pas, ou bien lorsque 50 000 citoyens suisses ayant droit de voter demandent la révision

totale, la question de savoir si la constitution fédérale doit être révisée est, dans l'un comme dans l'autre cas, soumise à la votation du peuple suisse, par oui ou par non.
